LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE

DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**

NUMERO 1\2025

- Le novità del decreto legge 105\2023 convertito nella legge 137/2023 di L. RAMACCI
- *Responsive regulation* e tutela penale dell'ambiente. Percorsi per la valorizzazione dell'*enviromental restorative justice* di G. ROTOLO
- La "mera buona volontà" non premia: il ravvedimento operoso nei delitti contro l'ambiente al vaglio della Cassazione di G. TOSCANO
- Il concorso apparente tra incendio boschivo aggravato e disastro ambientale e gli ulteriori spazi per il reato eventualmente complesso di L. BIN
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

LE NOVITÀ DEL DECRETO-LEGGE 105\23 CONVERTITO NELLA LEGGE 137\2023

INNOVATIONS OF DECREE-LAW 105\23 CONVERTED INTO LAW 137\2023

di Luca RAMACCI

Abstract. Il presente contributo consiste nella rielaborazione dell'intervento dell'autore in occasione del seminario "Il diritto ambientale in trasformazione" tenutosi il 21 febbraio 2025 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo ed analizza le modifiche apportate dal decreto-legge n. 105 del 2023 a più disposizioni che direttamente o indirettamente riguardano la tutela dell'ambiente.

Abstract. This contribution consists of a re-elaboration of the author's speech at the seminar 'Environmental Law in Transformation' held on 21 February 2025 at the Department of Law of the University of Palermo and analyses the amendments made by Decree-Law no. 105 of 2023 to several provisions that directly or indirectly concern environmental protection.

Parole chiave: Intercettazioni, rifiuti, incendio boschivo

Keywords: Interceptions, waste, forest fire

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le modifiche riguardanti le intercettazioni – 3. Il delitto di incendio boschivo ed altre modifiche "minori" – 4. La disciplina dei rifiuti – 5. La confisca per sproporzione

1. Premessa

Le disposizioni di cui oggi ci occupiamo sono state introdotte con il consueto sistema del decreto-legge e contenute in 35 articoli. Vengono prese in considerazione dieci diverse materie prevedendo, peraltro, l'emanazione di sei provvedimenti attuativi.

Il decreto-legge 105/2023, convertito nella legge 137/2023, prende in considerazione un variegato numero di materie, quali processo penale, processo civile, recupero delle tossicodipendenze, salute, cultura, personale di magistratura e pubblica amministrazione ed in questa macedonia di norme si rinvengono anche disposizioni che riguardano la materia ambientale.

Sinceramente, non ho capito dove fossero i presupposti di necessità ed urgenza che giustificavano il ricorso al decreto-legge per intervenire su queste materie.

La cosa non mi sorprende più di tanto, perché il legislatore, specie in campo ambientale, ci ha abituati a cose ben peggiori, che tutti quelli che si occupano di questo specifico settore ben conoscono.

Si tratta, peraltro, di disposizioni non particolarmente rilevanti, almeno per quanto riguarda quelle che mi è stato chiesto di trattare, tanto che sono rimasto sorpreso quando mi è stato assegnato questo argomento.

Gli interventi modificativi hanno riguardato non soltanto la specifica normativa ambientale, ma anche altre norme che comunque assumono rilievo in questo settore.

2. Le modifiche riguardanti le intercettazioni

Gli interventi di modifica riguardano, in primo luogo, le intercettazioni, di cui si occupa l'articolo 1 del decreto-legge.

Senza entrare nei particolari relativi alla materia nel suo complesso, sempre oggetto di animato dibattito, va segnalato, per quel che qui interessa, l'art. 1, comma 1, laddove si prevede che la disciplina derogatoria in materia di intercettazioni, dettata dall'articolo 13 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito nella legge n. 203 del 1991), si applichi anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) e sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano) o per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (associazioni di tipo mafioso).

Questa modifica dovrebbe, almeno in gran parte, risolvere una questione molto dibattuta che riguardava il delitto di traffico di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.).

Come tutti sanno, attualmente questo delitto è contenuto nel codice penale insieme agli altri delitti contro l'ambiente, ma in precedenza era stato introdotto dapprima nel "decreto Ronchi", per poi transitare nel d. lgs. 152\2006, subendo peraltro modifiche, prima di finire nel codice penale.

Tutti questi passaggi avevano creato una serie di problemi ed uno di questi riguardava proprio l'inserimento di questo articolo tra quelli considerati dall'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p. come già segnalato[1].

In molti, dimenticando che questa disposizione riguarda specificamente l'attribuzione di indagini per determinati reati alle procure distrettuali, ritenevano o escludevano il delitto di traffico illecito di rifiuti (chiamiamolo così per comodità) tra quelli cosiddetti di criminalità organizzata.

In pratica, l'inserimento tra i reati di competenza della procura distrettuale comportava tutta una serie di conseguenze - si pensi soltanto alla possibilità di applicare le misure di prevenzione ed a tutte le altre norme processuali specifiche che richiamano i reati di cui all'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p. - che precedentemente non erano previste per questo specifico reato.

Si era a posto quindi, in linea generale, il problema della possibile collocazione del reato che qui ci interessa tra quelli di criminalità organizzata.

La questione si poneva, in maniera particolare, anche riguardo alle intercettazioni, perché in dottrina si era ritenuto che potesse procedersi ad attività di intercettazione ai sensi dell'art. 13 del d. l. 152\91 anche per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di

[1] Sulla questione v. RAMACCI, *Questioni processuali relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452*-quaterdecies *cod. pen.)* in questa *Rivista*, n. 4/2021.

rifiuti, sebbene questo articolo di legge facesse solo un generico riferimento al concetto di delitti di "*criminalità organizzata*", senza una specifica elencazione[2].

Si era quindi cercato di stabilire se questo delitto rientrasse tra quelli di criminalità organizzata propriamente detti, perché le affermazioni della dottrina non sembravano del tutto convincenti.

In particolare, non aiutava, nella classificazione del reato tra quelli di criminalità organizzata, la collocazione, per così dire, "topografica" all'interno dell'art. 51 comma 3-*bis* del codice di procedura, perché leggendolo sembrava potersi affermare che il richiamo fosse effettuato *a titolo autonomo,* come sostenuto da parte della dottrina[3], e considerava l'esigenza di attribuire le indagini al Pubblico Ministero distrettuale in considerazione delle *modalità di commissione del reato,* caratterizzato da condotte quasi sempre poste in essere in un ambito territoriale esteso, che richiede un particolare coordinamento in ambito investigativo.

Altri, sempre in dottrina[4], tuttavia, vedevano invece nella giurisprudenza delle Sezioni Unite ed, in particolare, nella sentenza "Scurato" del 2016[5] un indirizzo interpretativo che riconosceva la natura di reato di criminalità organizzata anche al delitto di traffico illecito.

Ora, senza entrare nei particolari, va detto che questa sentenza veniva richiamata con riferimento specifico alla massima ufficiale, che sembrava suggerire questa soluzione[6], la quale tuttavia non trovava - secondo me - conferma nella motivazione, dove si fa riferimento ad una "*pluralità di soggetti, i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo, con esclusione del mero concorso di persone nel reato, apparato che deve peraltro assumere 'un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti'*".

Questo portava a ritenere riconducibili a pieno titolo alla criminalità organizzata le ipotesi di concorso tra reati associativi e delitto di cui all'art. 452-*quaterdeciesi* c.p., con tutte le relative conseguenze, compresa la possibilità di procedere ad attività di intercettazione ai

---

[2] V., ad es. DI LEO, *Il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Modifiche in tema di competenza*. Relazione all'incontro di studio "Nuove frontiere di contrasto al crimine ambientale" organizzato dall'Uff. del referente per la formazione decentrata del distretto della Corte di Appello di Caltanissetta, 12 aprile 2011.

[3] LOSENGO, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e diritto vivente: ancora attuale e ragionevole la collocazione tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.?,* in questa *Rivista*, n. 4\2020, p. 1.

[4] GALANTI, *I delitti contro l'ambiente*, Pisa, 2021, p. 334 e ss.

[5] Cass. Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906.

[6] "*In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli, comunque, facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato*".

sensi dell'art. 13 d. l. 152\91, conseguenze però da escludere nelle ipotesi in cui il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito non presentasse tali caratteristiche.

Questa soluzione interpretativa trovava poi conferma in una successiva sentenza della prima sezione penale della Corte di cassazione[7] che, non si sa perché, soltanto un anno dopo la sua pubblicazione allarmava il governo, tanto da indurlo a pubblicare un comunicato stampa dove, citando espressamente questa sentenza, si manifestava preoccupazione per i processi in corso, evidenziando la necessità di una urgente norma di interpretazione autentica.

Queste affermazioni suscitavano perplessità, tanto che Gianluigi Gatta in una nota di commento, evidenziava l'anomalia di un intervento con decreto-legge per superare un'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, peraltro da una sezione semplice[8].

Ora, visti gli ulteriori interventi in tema di giustizia da parte dell'attuale governo, forse tale sorpresa non ci sarebbe stata.

Con il decreto-legge, dunque, si è ovviato a quanto precedentemente illustrato estendendo il regime particolare delle intercettazioni di cui si è detto anche a quei delitti che precedentemente, secondo un'interpretazione a mio avviso corretta, venivano esclusi da quelli di criminalità organizzata.

C'è da aggiungere soltanto che una successiva decisione della seconda sezione penale ha individuato la natura di norma interpretativa, come tale applicabile retroattivamente, di questa disposizione[9].

---

[7] Cass. Sez. 1, n. 34895 del 30/03/2022, Di, Rv. 283499 "*In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per delitti di "criminalità organizzata", di cui all'art. 13 d. l. 13 maggio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono intendersi tutti i reati di tipo associativo, anche comuni, correlati ad attività criminose più diverse, ai quali è riferito il richiamo ai delitti elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., con esclusione delle ipotesi di mero concorso nei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolarne l'attività*". La sentenza è commentata in *sistemapenale.it* da TESSITORE, *Sulla nozione di 'criminalità organizzata' ai fini della disciplina in deroga delle intercettazioni*.

[8] GATTA, *Note a caldo a margine dell'art. 1 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105*, in *sistemapenale.it*, 11 agosto 2023.

[9] Cass. Sez. 2, n. 47643 del 28/09/2023, Putignano, Rv. 285524 "*In tema di intercettazioni telefoniche, ha natura di norma interpretativa, come tale applicabile retroattivamente, la previsione dell'art. 1 d. l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha definito l'ambito applicativo della disciplina 'speciale' di cui all'art. 13 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, riguardante i presupposti e le modalità esecutive delle operazioni di captazione nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, tra i quali quelli, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso contemplate*". La sentenza è stata pubblicata su *sistemapenale.it*, 2023 con nota di TORIELLO, *La prima pronuncia della Corte di cassazione sul decreto-legge n. 105 del 2023: quella introdotta in materia di intercettazioni è norma di interpretazione autentica* (nella nota l'Autore prende anche in rassegna tutta la giurisprudenza).

Inutile dire che, nonostante l'ampio dibattito che si è sviluppato intorno a questo argomento, nessuno dei commentatori ha minimamente preso in considerazione il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, confermando il fatto che la materia ambientale poco interessa anche quando riguarda fatti di una certa rilevanza.

3. Il delitto di incendio boschivo ed altre modifiche "minori"

Altro intervento di rilievo riguarda il delitto di incendio boschivo di cui all'articolo 423-*bis* c.p.

Come è noto, questo reato è stato introdotto nel codice penale, con un decreto-legge, nel 2000 e, con la legge 21 novembre 2000 n. 353 "*Legge – quadro in materia di incendi boschivi*", all'art. 2 è fornita la definizione di "incendio boschivo".

Quella legge prevede, tra l'altro, significative disposizioni attinenti alla disciplina urbanistica ed a quella di tutela del paesaggio.

L'art. 423-*bis* ha subito, nel tempo, diverse modifiche, l'ultima delle quali è stata attuata proprio con il decreto-legge di cui ci stiamo occupando.

In primo luogo, è stato ampliato l'ambito di applicazione del reato.

All'originaria previsione, che riguardava la condotta di chi cagiona un incendio su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è stato aggiunto un riferimento alle *zone di interfaccia urbano-rurale*.

La definizione di queste zone è stata introdotta dall'art. 5 del d. l. 120/2021 nella legge quadro n. 353/2000 sugli incendi boschivi[10].

Sono tali le "*zone, aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta*".

Si tratta, quindi, di zone dove "*il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile*" come ricordato nella documentazione relativa lavori preparatori.

Ciò, peraltro, presuppone l'introduzione di una serie di obblighi e di prescrizioni finalizzati alla corretta gestione della vegetazione limitrofa agli insediamenti abitativi.

[10] In tema v. G. REYNAUD *Il restyling del delitto d'incendio boschivo: limitate novità e nodi interpretativi irrisolti* in questa Riv. n. 4/2021, p. 85.

È stata poi elevata la pena edittale minima sia per l'ipotesi colposa che per quella dolosa.

Inoltre, è stato inserito un nuovo comma che prevede un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale dell'ipotesi dolosa, con un aumento di pena da un terzo alla metà, per avere commesso il fatto "*con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri*".

Altre modifiche sono state apportate all'art. 423-*ter*, il quale individua pene accessorie ed è stato introdotto nel codice penale nel 2021 insieme all'articolo 423-*quater*, che prevede la confisca.

È stata aggiunta, quale pena accessoria alla condanna per il reato di incendio boschivo, anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di 5 anni (contestualmente è stato eliminato il riferimento al reato di incendio boschivo dall'elenco dei reati di cui all'art. 32-*quater* c.p. per cui è prevista, in via generale, la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la p.a.).

Va poi citata, ma solo per completezza, dato che non credo possa particolarmente interessare in questa Regione, la modifica apportata alla legge 157/1992 sulla caccia mediante l'inserimento, nell'art. 30, della lettera c-*bis* per punire l'abbattimento, la cattura o la detenzione di esemplari di *orso bruno marsicano*.

La disposizione aggiunge questa specifica tipologia di orso appenninico, differente rispetto ad altre popolazioni di orsi, alle altre particolari specie già protette dalla lettera c) del medesimo articolo: orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo.

4. La disciplina dei rifiuti

Un'innovazione di rilievo è invece rappresentata dalla trasformazione, nell'art. 255, comma 1 del d.lgs. 152/2006, dell'abbandono di rifiuti da illecito amministrativo a reato contravvenzionale, prevedendo l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Anche in questo caso, così come prima per il reato di cui all'art. 452-*quaterdecies*, occorre limitare l'esame alle nuove disposizioni, non potendosi qui considerare nel dettaglio tutte le questioni che sono state affrontate nel tempo relativamente all'abbandono di rifiuti e

che sono ancora oggetto di dibattito.

È quindi sufficiente ricordare che, anche prima delle modifiche, le condotte prese in considerazione nell'art. 255, comma 1 e nell'art. 256, comma 2 riguardavano l'abbandono il deposito e l'immissione di rifiuti.

Le condotte considerate dalla norma (abbandono, deposito incontrollato, immissione) sono state individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in assenza di una definizione, così come l'abbandono è stato distinto da altre condotte penalmente sanzionate, come, ad esempio, la discarica abusiva, evidenziandone la natura occasionale e discontinua rispetto a quella abituale e, in un certo senso, organizzata relativa all'attività di discarica.

La distinzione tra l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 256 e l'illecito amministrativo di cui all'art. 255, comma 1 veniva individuata nel fatto che l'art. 256 è espressamente rivolto ai "*ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti*" che abbandonano rifiuti, mentre l'art. 255 si rivolge a "*chiunque*" pur facendo salvo il disposto dell'articolo 256.

Il diverso trattamento sanzionatorio veniva giustificato su una presunzione di minore incidenza sull'ambiente della condotta di abbandono se posta in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti, questi ultimi individuati dalla giurisprudenza in modo estremamente ampio come qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima[11].

Un'ulteriore differenza è rappresentata anche dal diverso contenuto che le due disposizioni hanno anche attualmente.

L'art. 256, comma 2, infatti, si riferisce esclusivamente all'abbandono effettuato in violazione del divieto per così dire, "generale" di cui all'art. 192, commi 1 e 2, mentre l'art. 255, oltre a richiamare il medesimo divieto, menziona anche quelli di cui agli art. 226, comma 2 (che vieta l'immissione di taluni imballaggi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani), e 231, commi 1 e 2 (in materia di demolizione di veicoli fuori uso).

Le modifiche apportate hanno lasciato inalterato l'impianto generale dell'art. 255 trasformandolo, tuttavia, da violazione amministrativa a reato, prevedendo, in luogo della sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro, la pena dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

[11] Cfr., *ex pl.*, Cass. Sez. 3, n. 37603 del 09/09/2021, Pardo, Rv. 282332.

Resta fermo l'aumento fino al doppio in caso di abbandono di rifiuti pericolosi.

Conseguentemente, anche l'abbandono di rifiuti da parte del privato è ora sanzionato penalmente.

Le due disposizioni (art. 255 e 256), come osservato in dottrina richiamando la giurisprudenza[12], continuano ad essere in rapporto di specialità tra loro, essendo l'art. 256 caratterizzato dalla specifica individuazione dell'autore, che tra l'altro consente di qualificarlo come reato proprio.

La modifica normativa ha reso necessari alcuni chiarimenti da parte degli uffici di Procura alla polizia giudiziaria.

Si ha notizia di questi provvedimenti dal momento che è ormai diffusa l'abitudine di rendere pubbliche le direttive date alla polizia giudiziaria[13].

È evidente la preoccupazione di questi uffici di evitare il proliferare di denunce anche per fatti di minima consistenza.

Per quel che si è potuto vedere, le indicazioni fornite hanno preso in considerazione, in particolare, l'art. 9 della legge 689/1981 in tema di rapporto di specialità tra sanzioni amministrative e penali ed il richiamo contenuto nell'art. 254 del decreto legislativo 152 del 2006.

Sulla base di queste disposizioni si è fatto riferimento all'articolo 15 del Codice della strada, laddove, indicando alcuni "atti vietati", come recita l'intestazione, prende in considerazione l'abbandono di rifiuti (sulle strade, ovviamente).

In particolare, è vietato:

- *depositare rifiuti* o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze (art. 15, lett. f);

- *insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti* o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento (art. 15, lett. f-*bis*);

- *apportare o spargere fango o detriti* anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni (art. 15, lett. g);

- *scaricare*, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di

[12] PAONE, *L'abbandono di rifiuti commesso dal titolare di un'impresa: questioni ancora aperte,* in *rgaonline.it.*
[13] V., ad es. le direttive impartite dalla Procura della Repubblica di Parma (https://procura-parma.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=AEC8883&modelId=1503) e da quella di Verona (https://www.arpat.toscana.it› snpa › get_allegato),

qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura (art. 15, lett. h);

- *gettare* dai veicoli in movimento qualsiasi cosa (art. 15, lett. i).

Si è così sostenuto, in maniera condivisibile, che eventuali condotte riconducibili a quelle prese in considerazione dall'articolo menzionato, in ragione del rapporto di specialità rispetto all'articolo 255 del decreto 152/2006, comportano soltanto l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal codice della strada.

La Corte di cassazione non ha ancora avuto modo di affrontare la questione occupandosi della nuova formulazione dell'articolo 255, anche se è prevedibile che non mancherà occasione in futuro.

Nel frattempo, può osservarsi che le finalità perseguite dal codice della strada riguardano, in ragione della collocazione dell'articolo 15 nel capo dedicato alla tutela delle strade, la *manutenzione delle strade e delle aree pubbliche,* sicché le relative sanzioni amministrative sono previste per violazioni di divieti che riguardano esclusivamente attività che potrebbero incidere sulla normale gestione della strada.

L'articolo 255 riguarda, invece, la tutela dell'ambiente e sanziona l'abbandono dei rifiuti per ragioni diverse, segnatamente per l'impatto ambientale conseguente.

Le condotte descritte dal Codice della strada si riferiscono al "*deposito*" di rifiuti, attività che presuppone il mantenimento di un controllo sugli stessi, a meno che non si tratti dell'utilizzazione di un termine improprio, si vieta, poi, di "*insudiciare*", di "*insozzare*" e di "*spargere fanghi e detriti*", tutte attività che evidenziano come lo scopo del legislatore, in questi casi, sia quello di mantenere le strade in condizioni ottimali anche con finalità di sicurezza della circolazione.

L'individuazione della disciplina applicabile in relazione a specifiche condotte andrà effettuata tenendo conto di queste differenze e tale verifica risulterà certamente agevole laddove l'abbandono di rifiuti, per quantità, dimensioni e tipologia, sia tale da non corrispondere alle fattispecie astratte individuate dalle norme sulla circolazione stradale.

Altrettanto condivisibilmente, le direttive impartite hanno tenuto conto dei divieti di cui agli gli art. 232-*bis* e 232-*ter* riguardanti, rispettivamente, i rifiuti di prodotti da fumo ed il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, che sono, però, sanzionati dal comma 1-*bis* dell'art. 255, ove sono indicate anche le sanzioni amministrative applicabili.

La trasformazione dell'abbandono di cui all'articolo 255 da illecito amministrativo a

reato comporta, poi, un'ulteriore conseguenza, determinata da un richiamo effettuato nel sesto comma dell'articolo 256-*bis* in materia di combustione illecita di rifiuti, il quale stabilisce l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 255 se le condotte di cui al comma 1 (appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata) hanno ad oggetto i rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2, lett. e) (rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali).

Prima delle modifiche apportate dal d. l. 105\2003, in caso di violazione era dunque applicabile la sanzione amministrativa mentre ora, in mancanza di uno specifico intervento del legislatore sull'articolo 256-*bis* che è rimasto immutato, in ragione del richiamo all'art. 255, dovrà applicarsi la sanzione penale.

L'articolo 256-*bis* contiene, inoltre, un ulteriore riferimento, nel secondo comma, all'articolo 255, ma del tutto generico, che non modifica la situazione preesistente, essendo stabilito che le stesse sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 256-*bis* sono applicabili nei confronti di chi pone in essere condotte di abbandono (ovvero illecita gestione o traffico illecito di rifiuti) in funzione della successiva combustione illecita.

5. La confisca per sproporzione

L'ultimo aspetto da trattare riguarda la confisca per sproporzione.

Il decreto-legge è intervenuto sull'articolo 240-*bis* c.p., il quale prevedeva tale confisca soltanto per i delitti di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro l'ambiente (art. 452-*octies*, primo comma, c.p.), nonché per l'articolo 452-*quaterdecies* che non era espressamente richiamato ma che rientrava tra i casi in cui è ammessa la confisca in quanto menzionato dall'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura di cui si è detto anche in precedenza.

Con la modifica apportata, la confisca per sproporzione è ora possibile anche per i reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.) e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

Chi ha redatto il testo del decreto-legge, però, non avvedendosi del contenuto dell'articolo 51 comma 3-*bis* c.p.p., ha espressamente inserito nell'art. 240-*bis* il delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* che viene così richiamato due volte.

Il legislatore peraltro è recidivo, perché questa duplicazione si era già verificata in precedenza.

L'art. 1, comma 4 legge 68\2015, nell'introdurre i delitti contro l'ambiente nel codice penale, aveva infatti modificato l'articolo 12-*sexies*, comma 1, d. l. 306\1992, recante "*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*" e convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 comprendendovi, oltre ai delitti di cui agli artt. 452-*quater* e 452-*octies*, comma, anche quello allora sanzionato dall'art. 260 d. lgs. 152\06 cod. proc. pen.

La legge 17 ottobre 2017, n. 161, con l'art. 31, aveva ulteriormente modificato l'art. 12-*sexies* introducendovi, tra l'altro, un espresso richiamo ai delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen., tra i quali, come già detto, era compreso, a seguito delle modifiche ad esso apportate dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'art. 260 d. lgs. 152\06 il quale risultava, conseguentemente, richiamato due volte nell'art. 12-*sexies*.

A tale situazione si era ovviato con il d. l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172, il quale, nel sostituire nuovamente il testo dell'art. 12-*sexies*, aveva mantenuto il richiamo all'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen. eliminando la duplicazione del richiamo con il riferimento espresso all'art. 260 d. lgs. 152\06.

Le medesime disposizioni erano poi transitate nell'art. 240-*bis* cod. pen. introdotto dal d. lgs. 21\ 2018, n. 21 (il quale peraltro modificava ulteriormente l'art. 12-*sexies*).

Ora, con le ultime modifiche la duplicazione è ricomparsa.